

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE - Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza

Deliberazione 30 dicembre 2025, n. 332

**AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL
CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL
COMPARTO ANNO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 40 E 40
BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. E DELL'ART. 8 DEL
C.C.N.L. DEL 16.11.2022. (CM/EB)**

Documento allegato

Ufficio di Presidenza

Delibera n. 332/2025 - Cl. 4.7.2

Oggetto AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 40 E 40 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. E DELL'ART. 8 DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022. (CM/EB)

Seduta n. 51

L'anno 2025, il giorno 30 dicembre alle ore 11.15 - presso la sede di Palazzo Lascaris, via Alfieri n. 15, Torino - si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale.

Sono presenti: il Presidente NICCO, il Vice Presidente GRAGLIA, il Vice Presidente RAVETTI, i Consiglieri Segretari CAROSSO, CASTELLO, CERA.

Non sono presenti:

A relazione del Presidente NICCO

AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2025 AI SENSI DEGLI ARTT. 40 E 40 BIS DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I. E DELL'ART. 8 DEL C.C.N.L. DEL 16.11.2022. (CM/EB)

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 29-2127 di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto integrativo per il personale del comparto approvata in data 29 dicembre 2025;

Premesso che con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 293 del 19 novembre 2025 e della Giunta regionale n. 18-1844 del 17 novembre 2025, sono state quantificate le risorse per la costituzione del Fondo per le risorse decentrate relative all'anno 2025 per il trattamento accessorio per il personale del comparto e sono stati forniti gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica per la sottoscrizione del contratto integrativo per l'anno 2025;

Considerato che in data 9.12.2025 è stata sottoscritta l'ipotesi di contratto integrativo per il personale del comparto relativo all'anno 2025, trasmessa unitamente alla relazione illustrativa e alla relazione tecnico finanziaria ai Revisori dei conti della Regione Piemonte in data 12 dicembre 2025 (protocollo n. 60003 del 12.12.2025);

Ritenuto che i contenuti della stessa sono conformi alle disposizioni fornite con i sopracitati provvedimenti con i quali sono state quantificate le risorse;

Preso atto che il Collegio dei Revisori della Regione Piemonte in data 15.12.2025 (nota prot. n. 60066) ha espresso parere favorevole in ordine alla compatibilità finanziaria della costituzione del fondo per la contrattazione integrativa per l'anno 2025, sottoposta a certificazione;

Preso atto che il Collegio dei Revisori ha subordinato il suddetto parere alla rettifica del dispositivo della D.G.R. n. 18-1844 del 17 novembre 2025, nella parte in cui *"non è riportato l'importo delle risorse destinate al citato Fondo che trovano copertura nelle rispettive Missioni e Programmi del Titolo I"*;

Dato atto che con D.G.R. n. 2-2031 del 16.12.2025 la Giunta regionale ha provveduto a rettificare la D.G.R. n. 18-1844 del 17 novembre 2025, come richiesto dal Collegio dei Revisori della Regione Piemonte in occasione della certificazione del fondo risorse decentrate anno 2025 e che tale deliberazione è stata inviata all'organo di revisione in data 16.12.2025 con nota prot. n. 60352;

Preso atto che il Collegio dei Revisori della Regione Piemonte ha attestato, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del C.C.N.L. del 16.11.2022, la compatibilità degli oneri dell'ipotesi del contratto integrativo sottoscritto il 9.12.2025 con i vincoli di bilancio regionali e con quelli derivanti dall'applicazione di apposite norme di legge, attraverso il rilascio di parere positivo in data 27 dicembre 2025 (agli atti dell'amministrazione) sulla base della

relazione illustrativa del 12.12.2025 e della relazione tecnico-finanziaria del 12.12.2025 predisposte dagli uffici regionali competenti;

Ritenuto di autorizzare la delegazione trattante di parte pubblica, alla luce di quanto sopra illustrato e nel rispetto della procedura di cui agli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. e all'art. 8 del CCNL del 16.11.2022, alla sottoscrizione in via definitiva del contratto integrativo per il personale del comparto della Regione Piemonte per l'anno 2025 relativo al trattamento accessorio per il medesimo anno, **allegato** alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

L'Ufficio di Presidenza, **unanime**,

D E L I B E R A

di autorizzare, nel rispetto della procedura di cui agli artt. 40 e 40 bis del d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dell'art. 8 del CCNL del 16.11.2022, la delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione in via definitiva del contratto integrativo per il personale del comparto della Regione Piemonte, come risultante dall'ipotesi di contratto sottoscritta il 9.12.2025 tra le delegazioni trattanti di parte pubblica e quella di parte sindacale, **allegata** alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE DEL COMPARTO DELLA REGIONE PIEMONTE ANNO 2025

In data 9.12.2025 si sono riunite la delegazione trattante datoriale, costituita con D.G.R. 28-99 del 2 agosto 2024 e con D.U.P. n. 170 dell'11 settembre 2024 e quella di parte sindacale, relative al personale del comparto, ed hanno sottoscritto la presente ipotesi di contratto integrativo.

Premesso che:

- il sistema della contrattazione e delle relazioni sindacali per il personale non dirigente del Comparto Funzioni Locali, disciplinato da specifiche disposizioni dettate dal Titolo III del D.Lgs. n. 165/2001, prevede un modello di contrattazione collettiva articolata su due livelli, nazionale e integrativa;
- l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 dispone che la contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono;
- il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali - triennio 2016-2018;
- il 16 novembre 2022 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Locali – triennio 2019-2021 che, all'art. 7, ha indicato le materie oggetto di contrattazione integrativa;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL del 16 novembre 2022, "Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure", stabilisce che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e che si riferisce alle materie di cui all'art. 7, comma 4, prevedendo la possibilità di negoziare con cadenza annuale i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo per il trattamento accessorio;
- la Regione Piemonte ha proceduto annualmente alla stipula dei contratti integrativi, l'ultimo dei quali, per l'anno 2024, è stato sottoscritto in data 20 dicembre 2024;
- le risorse decentrate 2025, determinate sulla base delle regole di cui all'art. 67 del CCNL 21.05.2018 e dell'art. 79 del CCNL 16.11.2022, sono state quantificate con D.G.R. n. 18-1844 del 17 novembre 2025 e D.U.P. n. 293 del 19 novembre 2025, (allegato 1- Risorse) con le quali sono stati forniti anche gli indirizzi alla delegazione trattante di parte pubblica;
- rilevato che il conteggio relativo a tali fondi è stato trasmesso in data 26 novembre 2025 al Collegio dei Revisori per l'espressione del parere di competenza;
- le parti si sono incontrate più volte in relazione alle tematiche oggetto di contrattazione integrativa.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, le parti sottoscrivono la seguente ipotesi di contratto integrativo:

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione e durata

1. Il presente Contratto Integrativo si applica per l'anno 2025 a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato del comparto delle Funzioni locali dei ruoli della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

Art. 2

Principi e finalità

1. Il presente Contratto disciplina i criteri di ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa di cui all'art. 68, comma 1, del CCNL 21.5.2018 e all'art. 80, comma 1, del CCNL 16.11.2022 tra le diverse modalità di utilizzo, gli istituti contrattuali che costituiscono il trattamento economico accessorio, nonché altri istituti rientranti nelle materie oggetto di contrattazione di cui all'art. 7 del CCNL 16.11.2022 (Allegato 2 - Impieghi).
2. La disciplina di cui al comma 1, in attuazione delle norme di legge e dei CC.CC.NN.L. sopra richiamati, persegue il fine di declinare il sistema complessivo degli istituti indennitari, incentivanti e premianti del personale, in coerenza con gli assetti organizzativi e gestionali degli uffici regionali e con gli atti di programmazione, in un'ottica di mantenimento degli standard e dei livelli di *performance*, nel rispetto del principio di valorizzazione delle professionalità e del merito.
3. E' favorito il concorso dei dipendenti al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2, attraverso l'applicazione del sistema di valutazione delle prestazioni individuali, quale strumento di valorizzazione dell'impegno e del merito, nonché di costante e permanente misurazione delle prestazioni.

TITOLO II ISTITUTI ECONOMICI

Capo I Differenziali stipendiali

Art. 3 Procedimento per l'attribuzione dei differenziali stipendiali

1. In prosecuzione del percorso di valorizzazione professionale avviato nell'anno 2023, vengono attribuiti ulteriori differenziali stipendiali all'interno di ciascuna area ai sensi dell'art. 14 del CCNL 16.11.2022, con decorrenza 01.01.2025, sulla base delle risorse stanziare nel Fondo risorse decentrate anno 2025.
2. Possono partecipare alla procedura selettiva annuale i dipendenti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Regione Piemonte, in servizio effettivo alla data del 1.1.2025 che, a tale data, abbiano maturato 2 anni nell'Area (ex categoria), con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato o a tempo parziale, nella stessa o altra amministrazione del comparto funzioni locali nonché nella medesima o corrispondente area presso altre amministrazioni di comparti diversi.
Ai fini della redazione delle graduatorie relative a ogni singola area, si terrà conto delle annualità trascorse dall'attribuzione di un differenziale stipendiale o progressione nel rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente e in coerenza con le risorse destinate all'istituto nell'ambito del Fondo risorse decentrate anno 2025.
3. Sono esclusi dalla procedura i dipendenti che negli ultimi due anni (dall'1/1/2023) siano stati oggetto di provvedimenti disciplinari superiori alla multa; qualora il procedimento disciplinare sia in corso si applica il comma 2, lett. a), ultimo periodo dell'art. 14 del CCNL 16.11.2022. Sono altresì esclusi i dipendenti che nel periodo 2023-2025 abbiano subito condanne penali anche a seguito di patteggiamento.
4. Il numero di "differenziali stipendiali" attribuibili per l'anno 2025 viene definito in modo tale da garantire la selettività della procedura, e in ogni caso l'Amministrazione applicherà la percentuale massima degli aventi diritto.
5. La predisposizione delle graduatorie, una per ciascuna area di inquadramento, è demandata ad apposita commissione e avviene sulla base delle istanze presentate dai dipendenti presso il ruolo organico di appartenenza (Giunta o Consiglio) in esito ad appositi avvisi emanati dall'ente e pubblicati, rispettivamente, sulla Intranet della Giunta e del Consiglio per almeno 15 giorni.
6. Le graduatorie hanno vigenza per il solo anno per il quale sia stata prevista l'attribuzione del differenziale stipendiale.
7. Le graduatorie di cui al comma 6 vengono composte sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3) (Criteri) al presente contratto integrativo della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
8. Per l'anno 2025 si prevedono le seguenti progressioni economiche all'interno di ciascuna area:

AREA	NUMERO PROGRESSIONI
Operatori	0
Operatori Esperti	98
Istruttori	288
Funzionari e EQ	560

Capo II Sistema indennitario

Art. 4

Indennità per turnazione (art. 30 CCNL 2019-2021)

1. Al fine di compensare il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, è corrisposta al personale turnista una indennità secondo quanto previsto all'art. 30 del CCNL 2019-2021; l'indennità è corrisposta per i soli periodi di effettiva prestazione in turno, alle condizioni ed importi di cui al citato art. 30, che si richiama integralmente.

Art. 5

Indennità per la reperibilità (art. 24 CCNL 2016-2018)

1. Per le aree di pronto intervento individuate dall'Amministrazione, per le quali è stato istituito il servizio di pronta reperibilità, è prevista una specifica indennità pari ad **€ 13,00** per turno (12 ore) al giorno.
2. Qualora la chiamata avvenga in giornata festiva, anche infrasettimanale, o di riposo settimanale secondo il turno assegnato, l'indennità è pari ad **€ 26,00**.

Art. 6

Indennità per condizioni di lavoro (art. 70 bis CCNL 2016-2018 e art. 84 bis CCNL 2019-2021)

1. In applicazione dell'art. 70 bis CCNL 2016-2018 e dell'art. 84 bis CCNL 2019-2021, è corrisposta un'unica "indennità per condizioni di lavoro" riferita ad attività: a) disagiate; b) esposte a rischi e, pertanto, pericolose o dannose per la salute; c) impicanti il maneggio valori.
2. L'indennità di cui al comma 1 spetta al personale, a tempo pieno o in part-time, individuato dai Responsabili delle Strutture, per le sole giornate di effettivo svolgimento delle attività da remunerare e nelle quali il servizio prestato sia attestato dal sistema di rilevazione e risulti pari ad almeno 3 ore e 30 minuti per tutte le tipologie di orario di lavoro, compreso quelle part-time, secondo le misure indicate nei seguenti commi.
3. Qualora in capo al dipendente risulti dovuta l'attribuzione di somme per più attività, tra quelle previste dal presente articolo, il complessivo importo corrisposto non potrà in alcun caso superare il limite di **€ 15,00** per giornata.
4. E' prevista un'indennità di disagio giornaliera di **€ 4,00** per i dipendenti che svolgono la propria attività rinunciando alla flessibilità di orario, in entrata o in uscita, vigente in Giunta regionale e in Consiglio regionale, su richiesta del Dirigente ed in relazione ad oggettive e motivate esigenze di servizio, connesse alla natura dell'attività assegnata e per una migliore organizzazione del lavoro. La rinuncia alla flessibilità oraria può seguire le seguenti modalità:
 - a) accettando di fissare l'inizio del servizio in un orario stabilito, da individuare tra le ore 8:10 e le ore 9:50 prevedendo, per l'erogazione dell'indennità, una tolleranza di 10 minuti prima o dopo l'orario stabilito, con l'eccezione dell'orario di ingresso dalle ore 7:30 alle ore 8:00 (se l'orario richiesto è dalle ore 8:10) in quanto non è considerato comunque orario di lavoro;

- b) accettando di fissare un orario pomeridiano di fine servizio che permetta di garantire la continuità del servizio di segreteria di direzione, in ogni caso dopo le ore 17:30 e dopo le ore 15:30 nella giornata breve.

E' possibile procedere al pagamento di una sola delle indennità di cui alle lettere a) e b) in quanto non cumulabili tra loro.

5. Per i dipendenti che svolgono la propria attività a contatto continuo con l'utenza, presso sportelli regionali aperti al pubblico, anche in distacco, in considerazione delle situazioni di difficoltà, disagio o comunque altre criticità derivanti dal rapporto diretto con l'utenza, è prevista l'indennità di disagio giornaliera di **€ 4,50** nelle sole giornate di servizio effettivamente prestato presso la propria sede lavorativa.

Gli sportelli regionali di cui al periodo precedente sono i seguenti:

- a) Ufficio relazioni con il Pubblico (URP);
- b) Centri per l'Impiego del Piemonte;
- c) Sportelli regionali presso le Province del Piemonte e la Città Metropolitana di Torino;
- d) Difensore Civico;
- e) Vidimazione registri della Formazione Professionale, dell'Orientamento e dei Servizi al Lavoro, nelle giornate di effettivo svolgimento di tale attività;
- f) Sportelli regionali forestali.

6. Per le seguenti attività, è riconosciuta l'indennità di disagio giornaliera di **€ 8,00 nelle sole giornate di servizio effettivamente prestato** dai dipendenti addetti:

- a) al servizio di prima accoglienza dei visitatori e di sorveglianza svolto presso le sedi regionali della Giunta e del Consiglio regionale (uscieri e custodi);
 - a1) per l'attività di **coordinamento** degli uscieri e commessi d'aula del Consiglio regionale, svolta presso la propria sede lavorativa, l'indennità è maggiorata di ulteriori **€ 7,00**;
- b) al rapporto con l'utenza svolta dagli addetti al centralino;
 - b1) per l'attività di **coordinamento** dei centralinisti l'indennità è maggiorata di ulteriori **€ 5,00**. L'indennità è corrisposta nelle sole giornate di effettivo svolgimento dell'attività;
- c) alla turnazione periodica a copertura del servizio di help desk di secondo livello del numero verde regionale 800333444 nelle sole giornate di effettivo svolgimento dell'attività;

le indennità di cui alle lett. b), b1) e c) vengono corrisposte anche nelle giornate di lavoro agile e di lavoro da remoto;

- d) al magazzino, in considerazione dell'impegno fisico richiesto e per le peculiarità delle mansioni svolte presso la propria sede lavorativa;
- e) al servizio di pronta reperibilità della Protezione civile (indennità non attribuibile nelle giornate per le quali viene corrisposta l'indennità di reperibilità di cui all'art. 5);
- f) ad attività di Laboratorio Fitosanitario e di Laboratorio Agrochimico nonché ad attività di conservatoria museale, in considerazione della natura delle mansioni svolte e dell'ambiente

di lavoro che comportino l'impiego continuativo di specifici dispositivi di protezione (DPI), svolte presso la propria sede lavorativa;

g) **coordinamento** gonfalonieri nelle sole giornate di svolgimento di tale attività presso la propria sede lavorativa, anche in lavoro da remoto o lavoro agile.

7. Viene riconosciuta l'indennità di disagio giornaliera di **€ 8,00** ai dipendenti che svolgano, anche in lavoro da remoto o lavoro agile, presso l'Ufficio Master RAP della Giunta regionale e del Consiglio regionale, una delle attività di seguito indicate, che prevedano il rispetto delle scadenze mensili, secondo apposito calendario:

a) acquisizione, elaborazione e consolidamento dei dati inerenti le presenze/assenze;

b) attività afferenti alla gestione economica dei dati di variazione sugli stipendi mensili;

c) attività riguardanti l'inquadramento previdenziale, economico e fiscale.

7-bis. Viene riconosciuta l'indennità di disagio giornaliera di **€ 8,00** per n. 4 giorni al mese, ai referenti che concorrono, anche in lavoro da remoto o lavoro agile, con l'Ufficio Master RAP della Giunta regionale e del Consiglio regionale, al rispetto delle scadenze mensili di cui al comma 7, secondo l'apposito calendario.

8. E' riconosciuta l'indennità di disagio giornaliera di **€ 5,00** ai dipendenti che, anche nelle giornate di lavoro agile e di lavoro da remoto, con cadenza mensile, svolgono attività connesse alla gestione del personale forestale ed alla predisposizione dei relativi atti di liquidazione;

9. E' riconosciuta l'indennità di rischio giornaliera di **€ 2,00** al personale addetto alla guida degli automezzi, per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività, per un massimo di € 360,00 annui. La presente indennità è assorbita in quella di cui al comma seguente, laddove spettante.

9-bis. E' riconosciuta l'indennità di rischio e disagio giornaliera di **€ 15,00** al personale addetto alla guida degli automezzi per il trasporto dei componenti della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale per ogni giorno di effettivo svolgimento dell'attività, in considerazione del pericolo insito nell'attività di guida a cui è esposto il dipendente, oltre che del disagio derivante dalle caratteristiche orarie del servizio che possono evolvere in modo imprevisto nel corso della giornata o settimana lavorativa, nonché nei fine settimana.

10. Ai dipendenti di Giunta e Consiglio regionale, designati quali componenti della Commissione elettorale in occasione delle elezioni RSU tenutesi il 14, 15 e 16 aprile 2025, è riconosciuta un'indennità di disagio giornaliera di **€ 12,00** per un numero massimo di 20 giorni in ragione del particolare impegno richiesto dall'attività. Ai dipendenti di Giunta e Consiglio regionale designati quali scrutatori di seggio delle elezioni suindicate è riconosciuta un'indennità di disagio giornaliera di **€ 12,00** per un numero massimo di 5 giorni. Al Presidente della Commissione elettorale e ai Presidenti di seggio è riconosciuta un'indennità di disagio giornaliera di **€ 15,00** per rispettivamente un numero massimo di 20 e 5 giorni. L'indennità viene erogata solo per i giorni di effettivo svolgimento dell'attività.

11. E' riconosciuta l'indennità di rischio giornaliera di **€ 8,00** al personale addetto:

a) al Centro stampa e all'Ufficio Posta della Giunta regionale e del Consiglio regionale in considerazione dell'attività con macchinari che possano creare condizioni ambientali sfavorevoli, del lavoro in piedi e della movimentazione di carichi di media dimensione nelle sole giornate di servizio effettivamente prestato presso la propria sede lavorativa;

b) in via continuativa alle attività di archivista presso archivi regionali, esclusivamente cartacei e di grandi dimensioni, nelle sole giornate di servizio effettivamente prestato presso la propria sede lavorativa;

- c) in via continuativa alla guida di automezzi (indennità non attribuibile al personale autista che percepisce l'indennità di cui al comma 9-bis).
12. E' riconosciuta l'indennità implicante il maneggio valori in misura giornaliera di **€ 3,00** al personale che rivesta il ruolo di agente contabile e che svolga, in via continuativa, servizi che comportino maneggio di valori di cassa (denaro, valori bollati o simili) o che ne gestiscano la custodia, nelle sole giornate di servizio effettivamente prestato presso la propria sede lavorativa.
13. Le indennità di cui al presente articolo possono essere attribuite ai dipendenti in ragione dell'attività svolta per un numero di giorni superiori a **10** nell'anno di riferimento.

Art. 7

Indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 2019-2021)

1. Le indennità per specifiche responsabilità, di cui all'art. 84 CCNL 2019-2021, sono riconosciute al personale a tempo indeterminato delle aree degli Operatori, degli Operatori esperti, degli Istruttori e dei Funzionari e della Elevata Qualificazione, che non risulti titolare di incarico di EQ, cui siano stati assegnati degli incarichi di rilevante complessità, tali da implicare una differenziazione significativa di responsabilità rispetto ai compiti ordinariamente svolti.
2. Ai fini dell'individuazione e dell'attribuzione delle indennità per specifiche responsabilità si individuano di seguito i criteri da seguire, facendo riferimento:
- all'autonomia (o al grado di autonomia) nello svolgimento dell'incarico;
 - alla responsabilità in relazione agli obiettivi da perseguire e agli impegni richiesti dall'incarico;
 - alla responsabilità derivante dal coordinare un gruppo di lavoro;
 - alla responsabilità che implica la partecipazione a un gruppo qualificato chiamato a compiti specifici che non possono essere svolti da altri;
 - alla responsabilità derivante dalla complessità dell'incarico, dal punto di vista relazionale e di contatto con utenti interni ed esterni.
3. In applicazione dei criteri di cui al comma 2) si individuano le seguenti tipologie:
- a) incarichi implicanti responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro in relazione al ruolo, attribuibili anche a personale a tempo determinato,svolti presso la propria sede lavorativa, per i quali sono riconosciute le seguenti indennità:
- componente ordinario squadra di sicurezza **€ 750,00** annui;
 - componente coordinatore squadra di sicurezza della Giunta regionale **€ 1.000,00** annui;
 - componente coordinatore squadra di sicurezza del Consiglio **€ 1.200,00** annui;
 - RSPP del Consiglio regionale **€ 1.600,00** annui;
- b) incarichi implicanti compiti di responsabilità affidati agli addetti degli uffici relazioni con il pubblico, svolti presso la propria sede lavorativa, per i quali è riconosciuta un'indennità annua di **€ 350,00**;

- c) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate al personale addetto ai servizi di protezione civile, svolti presso la propria sede lavorativa, per i quali è riconosciuta un'indennità annua di **€ 500,00**;
- d) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate al personale preposto all'attività di informazione e assistenza all'utenza nell'accesso alle procedure di conciliazione, di definizione e d'urgenza nella piattaforma ConciliaWeb, svolte anche in lavoro da remoto o lavoro agile, nell'ambito delle controversie in materia di comunicazioni elettroniche, per i quali è riconosciuta un'indennità annua di **€ 545,00**. I compensi relativi a tale indennità sono finanziati con somme attribuite dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) e figurano all'interno delle risorse per il salario accessorio;
- e) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate al personale impiegato per l'esposizione del gonfalone, compito di rilievo istituzionale e che attiene all'immagine dell'Ente, svolti presso la propria sede lavorativa, per i quali è riconosciuta un'indennità annua pari a **€ 1.500,00** per il ruolo del Consiglio regionale e pari a **€ 3.000,00** per il ruolo della Giunta regionale. In caso di necessità, il massimale delle ore straordinarie a pagamento previste dal contratto può essere aumentato di ulteriori 30 ore. Per tale personale verrà istituito apposito progetto;
- f) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate al personale specializzato e professionalmente formato, impiegato nelle attività di supporto e assistenza al funzionamento delle sedute d'aula del Consiglio regionale caratterizzate da elevata complessità e svolte presso la propria sede lavorativa, per i quali è riconosciuta un'indennità annua lorda di:
- **€ 1.500,00** per assistenza e supporto strettamente correlato e continuativo;
 - **€ 1.000,00** per assistenza e supporto diretto anche se non continuativo;
 - **€ 500,00** per assistenza e supporto indiretto e occasionale;
- g) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate a personale specializzato, professionalmente formato e impiegato in funzioni ispettive e/o di vigilanza per le quali è riconosciuta un'indennità annua di:
1. **€ 800,00** per le attività di accertamento di illeciti amministrativi con effetti sanzionatori, monitoraggio di programmi europei o nazionali, svolte anche in lavoro da remoto o lavoro agile;
 2. **€ 1.000,00** per le attività di controlli di 1° e 2° livello rispettivamente sui progetti finanziati dai Fondi Europei o nazionali e nell'ambito delle funzioni di audit, svolte anche in lavoro da remoto o lavoro agile. Le attività di cui al presente punto non necessitano di sopralluogo;
 3. **€ 1.200,00** per le attività di redazione di verbali a seguito di sopralluoghi, ivi compresi i controlli di cui al punto 2, svolte anche in lavoro da remoto o lavoro agile. L'indennità viene erogata solo se vengono eseguiti almeno n. 5 **sopralluoghi** annui;
 4. **€ 1.600,00** per le attività di redazione di verbali a seguito di sopralluoghi e trasmissione, ove necessario, all'autorità giudiziaria svolte anche in lavoro da remoto o lavoro agile. L'indennità viene erogata solo se vengono eseguiti almeno n. 5 **sopralluoghi** annui;
 5. **€ 2.000,00** per le attività di agente e/o ufficiale di polizia giudiziaria svolte esclusivamente in loco;
- h) incarichi implicanti specifiche responsabilità affidate al personale impiegato a supporto dell'attività defensionale svolta dagli avvocati del Settore "Avvocatura", anche in lavoro da remoto o lavoro agile:

- € 1.000,00 annui per il personale dell'area degli Operatori esperti;
 - € 1.200,00 annui per il personale dell'area degli Istruttori;
 - € 1.500,00 annui per il personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione che non risulti titolare di incarico di EQ.
- i) incarichi implicanti specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio di compiti legati all'attuazione della normativa, e conseguenti adempimenti, in **materia di privacy, trasparenza e anticorruzione** svolti anche in lavoro da remoto o lavoro agile, per i quali è riconosciuta **ai referenti di struttura formalmente individuati** un'indennità annua di € 1.500,00. L'indennità viene riconosciuta al **sostituto**, formalmente individuato, nel caso di assenza lunga del referente, fermo restando il requisito di cui al comma 4 successivo. Le indennità di referente privacy e di referente trasparenza e anticorruzione non sono tra loro cumulabili;
- l) incarichi implicanti specifiche responsabilità derivanti dall'esercizio dei compiti di **referente SIRE ICT, referente Sicr, e SIRE Asset di Direzione**, o derivanti da funzioni in materia di transizione al digitale di cui all'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale, svolti anche in lavoro da remoto o lavoro agile, **formalmente individuati**, per i quali è riconosciuta un'indennità annua di € 1.500,00. L'indennità viene riconosciuta al sostituto, formalmente individuato, nel caso di assenza lunga del referente, fermo restando il requisito di cui al comma 4 successivo;
- m) incarichi implicanti specifiche responsabilità per attività che richiedano costante programmazione, monitoraggio e controllo svolte presso la propria sede lavorativa, affidate a personale regionale specializzato e professionalmente formato impiegato nella conduzione e nella gestione del Palazzo unico regionale:
1. € 2.000,00 annui per le attività amministrative a supporto del RUP, per la predisposizione dei documenti amministrativi, l'utilizzo delle piattaforme e dei supporti informatici, la cura delle verifiche di legge, la gestione contabile necessaria al buon andamento degli affidamenti di lavori, servizi e forniture sottosoglia, per i quali non è previsto l'incentivo ai sensi della normativa in materia di appalti, per affidamenti complessivamente non inferiori a € 200.000,00;
 2. € 2.000,00 annui per le attività di verifica e controllo in contraddittorio con le ditte prestatrici dei servizi di manutenzione e conduzione del Palazzo, da svolgersi anche fuori dall'orario di servizio, o in orario notturno o in giorno festivo, nonché di predisposizione di verbali a seguito delle attività di verifica, oltre allo svolgimento di attività implicanti responsabilità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., e di incarico di direttore lavori/esecuzione o coordinatore per la sicurezza nell'esecuzione di attività per le quali non è previsto l'incentivo ai sensi della normativa in materia di appalti;
 3. € 3.000,00 annui per il personale dell'area degli Istruttori e € 3.500,00 annui per il personale dell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, qualora vengano svolte attività di coordinamento e gestione dei servizi di security, safety e controllo accessi, in collaborazione con il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione e a supporto del Responsabile di Palazzo, nonché qualora venga delegato il ruolo di Responsabile di Palazzo, Responsabile tecnico della sicurezza o Responsabile Facility Management in caso di assenza o impossibilità operativa del Dirigente responsabile;
- n) incarichi implicanti specifiche responsabilità per attività di conduzione automezzi per il trasporto dei componenti della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza e del Consiglio regionale, per i quali è riconosciuta un'indennità annua di € 3.000,00;
- o) incarichi implicanti specifiche responsabilità per attività di conduzione automezzi per lo svolgimento di servizi di trasporto e consegna per esigenze organizzative presso le sedi

istituzionali del Consiglio regionale, per i quali è riconosciuta un'indennità annua di € **2.500,00**;

p) incarichi implicanti specifiche responsabilità per partecipazione a gruppi interdirezionali appositamente costituiti per attività di rendicontazione relativa ai progetti di competenza di Regione Piemonte afferenti alle Misure del PNRR, per i quali è riconosciuta una indennità annua di € 1.500,00.

4. Le indennità di specifica responsabilità sono riconosciute al personale, formalmente individuato e incaricato, che abbia lavorato per almeno **100 giorni** secondo le caratteristiche di ciascuna indennità, proporzionati in caso di part-time verticale. Le indennità sono parametrize alla percentuale di part-time e sono erogate l'anno successivo a consuntivo, fatta eccezione per le indennità di cui alle lettere n) e o) e quelle di cui alle lettere e) ed f) che possono essere retribuite trimestralmente. Saranno opportunamente valutate situazioni residuali in cui il mancato raggiungimento del requisito dei 100 giorni lavorativi sia connesso a periodi di assenza di congedo per maternità o paternità obbligatoria e per maternità anticipata.

Capo III

Valorizzazione del merito e della produttività

Art. 8

Premi correlati alla *performance*

1. In relazione a quanto previsto dall'art. 79, comma 2, lett. c) CCNL 2019-2021 e a fronte degli obiettivi attribuiti per l'anno di riferimento, il fondo viene integrato con apposite risorse variabili correlate al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.
2. Le risorse destinate annualmente all'incentivazione della produttività dei dipendenti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 80, comma 3, del CCNL 2019-2021, sono erogate in applicazione del sistema di valutazione e in relazione al raggiungimento degli obiettivi e alla qualità della *performance* individuale.
3. Il sistema premiante prevede un'attribuzione a cascata degli obiettivi, in stretto collegamento con quanto previsto dal Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) rispettivamente della Giunta regionale e del Consiglio regionale; questi ultimi, infatti, ricomprendono gli indirizzi strategici e prioritari, che vengono attribuiti come obiettivi anche di mantenimento ai direttori e, a cascata, tramite la procedura piani di lavoro, al personale dirigenziale e delle aree.
4. Le risorse da destinare ai premi correlati al progetto di performance organizzativa "Progetto per il conseguimento dell'obiettivo finalizzato alla qualità ed efficienza della gestione del servizio svolto dal personale adibito alla guida di automezzi", (Allegato n. 4 al presente contratto) rientrano tra quelle rese disponibili, ai sensi dell'art. 80, comma 2, del CCNL 16 novembre 2022, per la performance organizzativa.

Art. 9

Correlazione tra compensi professionali degli avvocati e retribuzione di risultato

1. Ferma restando l'attribuzione dei compensi professionali per l'anno 2025 agli avvocati del Settore Avvocatura, la retribuzione di risultato spettante è attribuita, ai sensi dell'art. 20 comma 1 lett. h) CCNL 2019-2021, nella misura massima del 20% della quota teorica.

Art. 10

Retribuzione di risultato dei dipendenti titolari di incarichi di Elevata Qualificazione

1. Si conferma quanto previsto nel disciplinare degli incarichi di elevata qualificazione di cui al comma 1, art. 10 (Retribuzione di risultato annua teorica) approvato con D.G.R. n. 16-1511 del 25.08.2025 e con D.U.P. n. 301 del 26.11.2025. La tipologia di incarico più bassa prevede un aumento della retribuzione di posizione annua da € 8.500,00 a € 10.000,00 con adeguamento della stessa dal 1° settembre 2025 per il ruolo organico della Giunta regionale e dal 1° dicembre 2025 per il ruolo organico del Consiglio regionale.

Art. 11

Differenziazione del premio individuale

1. Le parti convengono di confermare, per il 2025, l'applicazione dell'istituto di differenziazione del premio individuale di cui all'art. 81 CCNL 2019-2021, introdotto nel contratto integrativo del

2019, con i medesimi importi teorici individuali, attribuendolo al 15% del personale non titolare di incarichi di EQ, che abbia conseguito le valutazioni più elevate (almeno punti 100 – 100 – 46 o equivalenti in relazione al sistema di valutazione).

Art. 12

Personale con contratto di lavoro a tempo determinato

1. Le parti concordano di distribuire il “premio di produttività per l'anno 2025” anche al personale assunto con contratto a tempo determinato almeno pari ad un anno, così come disposto dalla D.G.R 7-4460 del 29 dicembre 2021, che modificava il Sistema di valutazione vigente, approvato con D.G.R. n. 24-5937 del 10.5.2013.
2. Al personale assunto a tempo indeterminato a seguito di procedura concorsuale nel corso del 2025, precedentemente in servizio con rapporto a tempo determinato e in assenza di soluzione di continuità, la produttività viene corrisposta per l'intero anno.

Art. 13 Welfare

1. Le parti si impegnano ad avviare le relazioni sindacali previste in materia entro il mese di febbraio 2026 per valutare e predisporre per lo stesso anno una disciplina ai fini dell'applicazione di un “Welfare integrativo” con riferimento alla concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore dei dipendenti regionali secondo quanto previsto dal CCNL vigente.

Il presente testo è trasmesso al Collegio dei Revisori per l'espressione del parere di competenza ed è subordinato alla conferma, da parte del medesimo Collegio, degli importi costituenti il Fondo risorse decentrate, come in premessa richiamato.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, 09.12.2025

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Il Direttore della Direzione della Giunta regionale (Presidente della delegazione)

Paolo FRASCISCO Firmato in originale

Il Direttore della Direzione Amministrazione, Personale, Sistemi Informativi e Organismi di garanzia

Michele PANTE' Firmato in originale

Il Dirigente del Settore Organizzazione e Risorse umane e, ad interim, del Settore Trattamento economico e previdenziale del personale

Andrea DE LEO Firmato in originale

Il Dirigente del Settore Sviluppo e Capitale umano

Marco BRANDOLINI Firmato in originale

La Dirigente del Settore Ordinamento del personale, controlli interni e privacy

Tiziana ZANIOLO Firmato in originale

La Dirigente del Settore Trattamento economico consiglieri, personale e organizzazione

Carla MELIS Firmato in originale

DELEGAZIONE SINDACALE

CGIL Firmato in originale

CISL Firmato in originale

UIL Firmato in originale

CSA Firmato in originale